



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2759 del 19/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2494 del 19/06/2024

Direzione: IV – EDILIZIA METROPOLITANA ED ISTRUZIONE

Servizio: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO: PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU - “LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO, DEL NUOVO LICEO SCIENTIFICO DENOMINATO “C. CAMINITI” nel Comune di S. Teresa Riva (ME)” – Importo complessivo € 3.780.000,00 (€ 3.380.000,00 finanziamento PNRR – M4C1I3.3 + € 400.000,00 cofinanziamento a valere su Bilancio dell’Ente) - CUP B95E20004530006 – CIG A004CE4492.

Ditta CONSORZIO SIMPLEX SCARL.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO alla ditta "HI-TECH IMPIANTI srl" e RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 314 del 30/01/2024 di autorizzazione al Subappalto alla ditta Profas Costruzioni s.r.l.

II RUP

PREMESSO:

CHE la Regione Siciliana, Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere sul Piano Regionale dell’Offerta Formativa (acronimo PROF) e sull’ Obbligo di Istruzione e Formazione (acronimo OIF), con nota prot. n. 10986 del 30/12/2022, ha comunicato la disponibilità al finanziamento dei progetti in graduatoria nel “Piano di edilizia scolastica 2018-2020 – Aggiornamento 2020”, approvato con D.D.G. n. 1397/ISTR del 14/12/2020, da inserire nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, di cui alle ulteriori risorse ripartite, come secondo piano di interventi da finanziare, con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del merito 7 dicembre 2022 n. 320;

CHE l’intervento denominato “LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO, DEL NUOVO LICEO SCIENTIFICO DENOMINATO “C. CAMINITI” nel Comune di S. Teresa Riva (ME), Codice Edificio 0830890879, è stato inserito nella succitata graduatoria per l’importo di € 3.380.000,00;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 18/01/2023 il sottoscritto, Ing. Giacomo Russo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui sopra;

VISTA:

- la determina n. 1850 del 22/05/2023 di accertamento somme, risorsa di entrata 366 ed il corrispettivo capitolo di spesa **7445**, istituiti con D.S. n. 107 del 03/05/2023 con la relativa previsione di spesa per € 3.380.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2023;
- la determina a contrarre n. 2458 del 27/06/2023 per l’affidamento diretto del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (aggiornamento e adeguamento alle prescrizioni del MIMS) e del Progetto Definitivo/Esecutivo - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione all’ Arch. G. Marotta - CIG 985287627E e relativa assunzione dell’impegno di spesa di € 203.372,54.
- la determina a contrarre n. 2823 del 20/07/2023 per l’affidamento diretto di servizio di verifica della progettazione CIG: 9883436566 all’ ing. A.C. Allegra Filosico – impegno di spesa di € 30.473,78
- la determina n. 2980 del 01/08/2023 di presa d’atto del Progetto di fattibilità tecnico economica (aggiornamento) ed adeguamento alle prescrizioni del MIMS – importo aggiornato PFTE € 3.780.000,00

- la determina n. 3535 del 14/09/2023 di aggiudicazione alla Ditta CONSORZIO SIMPLEX SCARL, approvazione del QTE post-gara ed assunzione impegno di spesa che finanzia il maggiore importo con fondi del Bilancio dell'Ente al cap. 3839;

TENUTO CONTO:

CHE, previa richiesta con pec del 12/12/2023, protocollo di entrata n. 0046762/23, trasmessa dalla ditta Costruzioni Generali e servizi di Ingegneria S.r.l., questa Amm.re ha autorizzato, con Determina n. 314 del 30/01/2024 il subappalto dei lavori alla ditta Profas Costruzioni S.r.l con sede legale in Brolo (ME), via Toscanini, n. 1, Codice Fiscale e partita IVA n. 01874670837, nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Traviglia Antonio, per l'esecuzione di lavori in categoria OG1 ed OG11, *"fino ad un massimo di circa € 871.000, al netto del ribasso d'asta pari al 31,496%, compresi gli oneri per la sicurezza e della manodopera. In particolare, l'impresa effettuerà lavori in categoria OG1 per un importo di € 689.000,00 ed OG11 per un importo di € 182.000,00 al netto del ribasso di 31,469% più un ulteriore ribasso del 5% in favore dell'impresa appaltatrice"*.

CHE con richiesta trasmessa via pec e protocollo in entrata prot. n. 24501 del 30/01/2024 la ditta "Consorzio Simplex Scarl" con sede a Roma, Via Savoia n° 78, avente partita IVA n. 13889871003 rappresentata dal Sig. Giardino Saverio, e l'impresa "Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl", con sede in Messina, Via La Farina, 165, avente p. lva n.03153180835, rappresentata dal Sig. Gugliandolo Domenico, designata all'esecuzione dei Lavori hanno richiesto *"la nuova rimodulazione delle quote oggetto dei subappalti:*

- *Per l'impresa "Profas Costruzioni S.r.l., rimane invariata la quota relativa alla categoria OG1 pari ad € 689.000,00 al netto del ribasso d'asta pari ad € 31.496%, compresi degli oneri per la sicurezza e della manodopera, più un ulteriore 5% in favore dell'impresa appaltatrice, già autorizzata. Per quanto riguarda la categoria OG11, la stessa verrà totalmente azzerata.*
- *Per l'impresa HI-Tech impianti s.r.l., (invece, eseguirà in toto le lavorazioni della categoria OG11, pari ad € 456.661,19 al netto del ribasso d'asta pari al 31,496%, compresi degli oneri per la sicurezza e della manodopera, più un ulteriore 12% in favore dell'impresa appaltatrice;*

CHE l'impresa Hi-Tech impianti S.r.l. ha sede in via S.S. Annunziata 20 - 98070 - San Marco D' Alunzio (ME) - Partita IVA e codice fiscale: 02699210833 – p.e.c: hitechimpiantisrl@pec.it

CHE la richiesta su indicata è corredata dai seguenti documenti:

- 1) Contratto di subappalto;
- 2) SOA (OG11 classifica III)
- 3) Copia conforme del Certificato Camerale;
- 4) DURC;
- 5) Dichiarazione possesso requisiti art. 94 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 6) Dichiarazione di non sussistenza di alcuna forma di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- 7) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 comma 7 legge n. 136/2010;

CHE ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

CHE costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;

CONSIDERATO che l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di possedere i requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti e, inoltre, sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati;

CONSIDERATO che è stato verificato d' ufficio il possesso dei requisiti di cui sopra con esito positivo;

RICHIAMATO

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01

PER QUANTO PREMESSO

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, che attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- la L.R. n. 48/91 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE. LL. in Sicilia;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;

- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

VERIFICATA: l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE di

ADOTTARE quanto premesso come parte integrante e sostanziale della determinazione richiesta;

PRENDERE ATTO della nuova richiesta di subappalto da parte del CONSORZIO SIMPLEX SCARL e della Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl avente ad oggetto l'integrazione e la modifica del subappalto precedentemente autorizzato;

RETTIFICARE di conseguenza la Determina Dirigenziale n. 314 del 30/01/2024 nella parte in cui si autorizza il subappalto alla ditta PROFAS Costruzioni srl per la categoria "OG11 per un importo di € 182.000,00 al netto del ribasso di 31,469% più un ulteriore ribasso del 5% in favore dell'impresa appaltatrice", annullando detto subappalto dei lavori della categoria OG11 alla ditta medesima, la quale svolgerà esclusivamente i lavori relativi alla categoria OG1, precedentemente autorizzati;

AUTORIZZARE il contratto di subappalto alla ditta: " Hi-Tech impianti S.r.l. ha sede in via S.S. Annunziata 20 - 98070 - San Marco D' Alunzio (ME) - Partita IVA e codice fiscale: 02699210833 – p.e.c: hitechimpiantisrl@pec.it per i lavori in categoria OG11 per un importo "pari ad € 456.661,19 al netto del ribasso d'asta pari al 31,496%, compresi degli oneri per la sicurezza e della manodopera, più un ulteriore 12% in favore dell'impresa appaltatrice";

INGIUNGERE all'appaltatore di

- corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

DARE ATTO che l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 al quale si rimanda, ed in particolare quanto prevede la disposizione normativa al comma 6 "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi", e comma 12, primo periodo, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale";

DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche di cui ai capi II e III del D. Lgs. 36/2023, si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al Direttore dei lavori ed al CSE per i successivi adempimenti di competenza;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva, in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

DARE ATTO:

- **Che** il presente provvedimento è rilevante ai fini delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, in linea con il D.lgs. n. 33/2013;
- **Che** il presente provvedimento verrà inserito nella raccolta generale dell'Ente e pubblicato sull'Albo Pretorio del relativo Sito Istituzionale;
- **Che** con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- **Che** la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell'Ente sarà effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati;

INSERIRE: il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA di

ADOTTARE quanto premesso come parte integrante e sostanziale della determinazione richiesta;

PRENDERE ATTO della nuova richiesta di subappalto da parte del CONSORZIO SIMPLEX SCARL e della Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl avente ad oggetto l'integrazione e la modifica del subappalto precedentemente autorizzato;

RETTIFICARE di conseguenza la Determina Dirigenziale n. 314 del 30/01/2024 nella parte in cui si autorizza il subappalto alla ditta PROFAS Costruzioni srl per la categoria "OG11 per un importo di € 182.000,00 al netto del ribasso di 31,469% più un ulteriore ribasso del 5% in favore dell'impresa appaltatrice", annullando detto subappalto dei lavori della categoria OG11 alla ditta medesima, la quale svolgerà esclusivamente i lavori relativi alla categoria OG1, precedentemente autorizzati

AUTORIZZARE il contratto di subappalto alla ditta: " Hi-Tech impianti S.r.l. ha sede in via S.S. Annunziata 20 - 98070 - San Marco D' Alunzio (ME) - Partita IVA e codice fiscale: 02699210833 – p.e.c: hitechimpiantisrl@pec.it per i lavori in categoria OG11 per un importo "pari ad € 456.661,19 al netto del ribasso d'asta pari al 31,496%, compresi degli oneri per la sicurezza e della manodopera, più un ulteriore 12% in favore dell'impresa appaltatrice";

INGIUNGERE all'appaltatore di corrispondere ai subappaltatori i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;

IMPORRE al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

DARE ATTO che l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 al quale si rimanda, ed in particolare quanto prevede la disposizione normativa al comma 6 "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi", e comma 12, primo periodo, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale";

DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche di cui ai capi II e III del D. Lgs. 36/2023, si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

DARE ATTO:

- **Che** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché in osservanza del "Codice di comportamento dell'Ente";
- **Che** il presente provvedimento è rilevante ai fini delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, in linea con il D.lgs. n. 33/2013;
- **Che** il presente provvedimento verrà inserito nella raccolta generale dell'Ente e pubblicato sull'Albo Pretorio del relativo Sito Istituzionale;
- **Che** con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

- **Che** la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell'Ente sarà effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e del Dlgs n. 33 del 2013 che Il responsabile del procedimento è il RUP, Ing. Giacomo Russo, tel. 0907761258, e-mail: g.russo@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro 60 gg. a decorrere dal giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio, oppure presso il Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg.

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE

DOTT. SALVO PUCCIO

firmato digitalmente